

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

LAVORI DI COSTRUZIONE LOTTO 15^a BIS DI CASE POPO-
LARI NEL COMUNE DI BRINDISI AL RIONE PARADISO -

QUARTIERE C.E.P. - Esercizio 1962/63 - Legge 10 Gen-
naio 1963 n.17. -

Repertorio N. 4617

CONTRATTO DI APPALTO

t r a

1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi

E

1° Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - RAVENNA -

Importo netto L. 200.154.162 -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ven-
tiquattro del mese di Giugno, nella sede dell'Isti-
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi sita in via G.B. Casimiro n. 9. -

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-
zato alla stipula dei contratti dal Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto predetto, giusta da-

25 GIU. 1965

Registrato a Brindisi li

Mod. 4/m. Vol.

1256

N.

Esatte lire

Decimile centesimi

IL DIRETTORE DI 2° CL.
f.to illeggibile

libera 10.11.1955 n. 347, ai sensi degli artt: 151 e 153 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, richiamati in vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949, n. 408, sono comparsi senza l'assistenza dei testimoni, avendo le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente Legge notarile del 12 febbraio 1913 n. 89.-

1°)-Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi .-

2°)-Il Sig. Geom. Amleto Casadio nato il 26 Dicembre 1921 in Ravenna ed ivi residente, quale Presidente del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro in nome e per conto del quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli dal Consiglio di Amministrazione dell'innanzi citato Consorzio con deliberazione in data 10 marzo 1965, comma C), che al presente atto si allega in copia notarile (All: n.1).-

Le suddette parti della cui identità personale io -Funzionario rogante- sono certo, rinunciano col mio consenso alla assistenza dei testimoni.-

P R E M E S S O

-CHE il Ministero dei LL. PP. - Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari - con provvedimento 11 aprile 1964 n. 10320 (Allegato n. 2) diretta allo Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed al Ministero dei LL. PP. Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata - ROMA - ed all'Istituto Autonomo per le Case Popolari per conoscenza, su conforme voto del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO. PP. di Bari, n. 1307 in data 21 dicembre 1963, ha approvato, nell'importo di Lire £. 188.000.000 di cui £. 176.425.000 a base d'asta, il progetto in data Ottobre 1963 compreso nel piano costruttivo ammesso al beneficio del contributo statale di cui alla Legge 19.1.1963 n. 17 ed all'art. 1 della Legge 8 aprile 1954 n. 144 per l'esercizio 1962/63 con decreto del Ministero dei LL. PP. del 13.7.1964 n. 8210 e del contributo integrativo, con telegramma dello stesso Ministero n. 2226 del 27 febbraio 1965, autorizzando l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi a provvedere per l'appalto dei citati lavori mediante gara di licitazione privata da esperirsi tra un conveniente numero di Imprese idonee da stabilirsi d'intesa con l'Ufficio del Genio Civile di Brindisi. -

-CHE con telegramma numero 4969 del 25 febbraio 1965 il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari ha autorizzato l'esperimento delle gare di appalto con richiesta di offerte in aumento.-

-CHE disposta la relativa licitazione e fissato lo esperimento al giorno diciotto marzo 1965 alle ore 11, si inviava invito di partecipazione (allegato n. 3) a n. 31 Imprese edili e Cooperative come da raccomandata 4.3.1965 n. 1641 stabilendosi al giorno 17 marzo 1965, ad ore 18 la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.-

-CHE esperita la detta licitazione privata come da verbale in data 17.3.1965 alle ore 20, (Allegato n. 4) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro -Ravenna- con l'aumento di asta di £. 13,45% (lire tredici e centesimi quarantacinque per cento).-

-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n. 5) ed alle altre condizioni stabilite nell'invito a licitazione in data 4.3.1965 n. 1641.-

-CHE al Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con provveditoriale numero 9427 e 11595 rispet-

tivamente del 7/4/1965 e 7/5/1965, ha approvato la
aggiudicazione in aumento della licitazione ed ha
disposto la consegna dei lavori, in pendenza della
concessione del contributo e della ammissione al
mutuo della maggiore spesa, in forza delle disposi-
zioni contenute nel telegramma del Ministero dei
LL. PP. n. 2226 del 27.2.1965. -

-CHE i lavori sono stati consegnati all'Impresa
Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione
e Lavoro-Ravenna in data 13.5.1965, sotto riserva di
Legge (art.337 Legge sui LL. PP.), ed il relativo ver-
bale è stato registrato a Brindisi il 31.5.1965 al
n. 5060 Mod. II. - TUTTO CIO' PREMESSO

le costituite parti convengono e stipulano quanto
segue:

ART. 1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli
atti in essa elencati, compresi i disegni (Allegato
6) A-B-C-D-E-F-G-H-del progetto tecnico di costru-
zione, tutti controfirmati per conto del Consorzio
Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro
Ravenna dal proprio rappresentante costituito Sig.
Geom. Amleto Casadio, si intendono qui integralmente
trascritti e formano parte integrante del presente
contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, lo Istit-
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia

di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO"
e l'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative
di Produzione e Lavoro Ravenna "IMPRESA".-

ART. 2°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R. D. 23 maggio 1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 3°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Ravenna, la quale accetta, a mezzo del proprio rappresentante costituito, l'appalto per la esecuzione dei lavori di costruzione del Lotto

15° Bis di case popolari in Brindisi, giusta progetto redatto dal Direttore Tecnico dell'Istituto ed approvato dal Ministero dei LL. PP. - Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari - con provveditoriale 11. 4. 1964 n. 10320 per l'importo di £. 176. 425. 000- a base d'asta che, per effetto dell'aumento offerto in sede di licitazione di £. 13,45% (Lire tredici e quarantacinque per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si stabilisce in netto £ i r e - £. 200. 154. 162 (Lire duecentomilioni centocinquantaquattromilacentosessantadue). -

ART. 4°) - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto aumentati dell'offerto ed accettato aumento, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia. -

ART. 5°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.

ART. 6°) - L'Impresa si obbliga inoltre esplicitamen-

te alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazione sociale nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Istituto, fermo restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, provvederà ad una detrazione sulle rate di acconto, che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (di consi lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.-

Sulle somme eventualmente detratte per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto.-

ART. 7°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto a rate di £. 15.000.000 (lire quindicimilioni) ciascuna in base agli stati di avanzamento giusto

quanto stabilito dall'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'art.58 del Regolamento 25 maggio 1895, numero 350 da prelevarsi sulla quota parte del mutuo con la Cassa DD. e PP.-posizione n.51822 di £. 500.000.000,garantito dallo Stato ai sensi della Legge 19.1.1963 n.17 ed art.1 della Legge 8.4.1954, n.144; già concesso,e del mutuo suppletivo di £. 70.500.000,ma in corso di perfezionamento. Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente Legislazione sui LL.PP. dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART.8°)- Resta espressamente convenuto tra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.924, n.827 sulla contabilità Generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10.12.1953,n.936.-

ART.9°)- A norma dell'art.339 della Legge sui LL.PP. 20.3.1865, n.2448, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori

in oggetto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione del contratto e di risarcimento dei danni. -

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

a)-per la fornitura dei materiali;

b)- per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate. -

ART.10°)- Per tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi. -

ART.11°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti col presente contratto la Impresa ha provveduto ad deposito, nella misura prevista dalla Legge 8 febbraio 1923, n. 422, della somma di Lire 1.030.770. - (Lire Unmillionetrentamila-settecentosettanta) presso il Banco di Napoli - Tesoriere dell'Istituto, giusta reversale d'incasso n. 753 in data 23 giugno 1965, mentre la cauzione definitiva verrà costituita mediante ritenuta su ciascuna rata di acconto, come per Legge. -

ART.12°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e pro-

venienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, pagamenti in acconto e conto finale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne la esecuzione delle opere in oggetto del presente contratto, gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dell'allegato Capitolato Speciale di Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento sulla Contabilità Generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 13°)- L'Impresa dichiara di aver preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali, delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 14°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scrittura e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata- senza dirit-

to a rivalsa- a qualsiasi titolo corrisposte, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, oltre le esenzioni o agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dal R.U. 28.4.1938, n.1165 e successive modificazioni ed integrazioni.-

ART.15°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa-il contributo di £.0,80% (lire zero e centesimi ottanta per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed architetti, sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione di lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.); nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte o per revisione di prezzi.-

ART.16°)- Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore quest'ultimo non abbia documentato o non documenti l'assolvimento di tutti gli oneri a suo carico, previsti nei

precedenti articoli 14 e 15, l'Istituto avrà facoltà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dell'appaltatore, imputandone il relativo importo sulle somme ancora dovute a questo ultimo.-

ART. 17°)- Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella veste e qualità sopradette, riconosciuta che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto affidata all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Ravenna la esecuzione dell'appalto di cui trattasi e per l'Amministrazione che rappresenta si obbliga a far pagare lo ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

A richiesta io Funzionario rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane ad alta ed intelligibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarato averne presa visione in precedenza.-

In applicazione dell'art. Unico della Legge 24 no-

vembre 1961 n. 1283 il presente contratto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma della precitata Legge e dall'articolo 14 della Legge 2.8.1949 n. 408 e successive integrazioni, contenenti disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie e consta di quattro fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate undici e righe nove fino a questo punto della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Fatto, letto si sottoscrive.

f.to: Ubaldo Vallarino

" : Casadio Amleto

" : Avv. Vincenzo Palma funzionario rogante .-

